

Scheda n. 2

Contenimento delle spese, riordino delle funzioni provinciali di cui alla L. n. 56/2014 e ricollocazione del personale

Le misure previste dalla Legge di Stabilità 2015 per il contenimento della spesa pubblica di Province e città metropolitane comportano riduzioni della spesa corrente a partire dall'anno 2015; ulteriori riduzioni sono previste con riferimento alle annualità 2016 e 2017. La Legge di Stabilità 2015 prevede altresì che la dotazione organica delle città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della L. n. 56/2014, ridotta rispettivamente del 30 per cento e del 50 per cento (la misura di riduzione è fissata al 30 per cento per le Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina con la graduale attuazione dei processi di riordino delle funzioni e del conseguente trasferimento del personale di cui alla L. n. 56/2014. In particolare, la Legge di Stabilità 2015 ha definito le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario sulla base del fabbisogno connesso allo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite agli enti di area vasta dalla L. n. 56/2014.

Entro il 31 marzo 2015, gli enti di area vasta definiscono l'elenco del personale che rimane a carico della dotazione organica degli enti medesimi nonché l'elenco del personale da destinare, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Tale termine presuppone, come precisato dalla Circolare n. 1 del 29/1/2015, una sincronia con i processi di riordino delle funzioni.

Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le Regioni e gli enti locali e in via subordinata presso le amministrazioni dello Stato (in questo caso è prevista una procedura di mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari). In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l'applicazione di tali istituti non consentisse il completo riassorbimento del personale in soprannumero, si provvederà all'attivazione del collocamento in disponibilità secondo la disciplina generale dell'art. 33, c. 7 e 8 del D. Lgs. n. 165/2001.

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui *budget* 2015 e 2016. Le risorse da destinare a tali processi di mobilità sono da considerare al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. La progressiva riduzione della spesa di personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario è altresì assicurata dalle disposizioni della Legge di Stabilità 2015 che stabiliscono divieti in materia di assunzioni a tempo indeterminato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. Come chiarito dalla Circolare n. 1 del 29/1/2015, tali disposizioni si applicano anche alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri; non trovano invece applicazione con riferimento alle città metropolitane.

La Legge di Stabilità 2015 detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le Province che, a seguito o nelle more del riordino delle funzioni fondamentali, continuano a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai servizi per l'impiego e alla politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle predette funzioni – come chiarito dalla Circolare n. 1 del 29/1/2015 – va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro di cui alla Legge delega n. 183/2014. Tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da definire in sede di attuazione della stessa Legge delega.

Tra i principi delega, tale legge prevede, infatti: l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.